



REGOLAMENTO

***DI FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO***





CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le funzioni, le attività e le procedure da osservarsi da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari.

Art. 2 – Natura, funzioni e ambito di competenza

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari è un ente pubblico non economico che disciplina l'esercizio della professione di ingegnere e regola i rapporti tra l'attività degli iscritti e l'interesse pubblico, nel rispetto delle leggi vigenti della Repubblica Italiana.

L'Ordine opera per garantire la qualità, la correttezza e la rilevanza sociale della professione, attraverso indirizzi generali e azioni programmate volte a rafforzare il rapporto tra la categoria e la collettività.

In particolare, l'Ordine esercita le seguenti funzioni istituzionali:

- i. cura la formazione, la revisione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo professionale;
- ii. tutela il titolo professionale e il corretto esercizio della professione di ingegnere;
- iii. promuove e coordina l'aggiornamento professionale continuo degli iscritti;
- iv. rilascia, su richiesta, pareri in materia di controversie professionali e sulla congruità di onorari e spese;
- v. provvede all'amministrazione del patrimonio dell'Ordine;
- vi. sottopone all'Assemblea degli iscritti il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- vii. determina la tassa annuale di iscrizione.

Art. 3 – Principi di riferimento

Al fine di disciplinare l'esercizio delle proprie attribuzioni stabilite con legge 24 giugno 1923 n. 1395 e regio decreto 23 Ottobre 1925 n. 2537 e D.L.L. 23 novembre 1944 n. 382 e DPR 4 giugno 2001 n.328 e DPR 8 luglio 2005 n.169 e DPR 7 agosto 2012 n.137, e di regolamentare il proprio funzionamento in virtù dell'art. 42 del Regio Decreto, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari emana il presente Regolamento.

Art. 4 – Aggiornamento e Adeguamento

Le modificazioni, integrazioni e revisioni del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio Direttivo.



CAPO II – COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE

Art. 5 – Gli Organi dell'Ordine

Gli organi dell'Ordine sono:

- i. Il Consiglio Direttivo
- ii. L'Assemblea degli Iscritti
- iii. Le strutture della Governance (Centro Studi Sardegna, Fondazione Scuola di Formazione OIC, Associazione Ingegneri, cultura, sport)

Art. 6 – Cariche del Consiglio Direttivo

Le cariche istituzionali del Consiglio direttivo sono: Il Presidente, il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere, uno o più Vice Presidenti

Art. 7 – Elezione del Consiglio Direttivo

L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Ingegneri avviene nel rispetto della normativa vigente ed è demandata all'Assemblea degli iscritti all'Albo.

a. Elettorado attivo e passivo

L'elettorado attivo è costituito dagli iscritti all'Albo, suddivisi per Sezione, in conformità alle disposizioni normative vigenti. Sono eleggibili, nelle rispettive Sezioni, tutti gli iscritti all'Albo che costituiscono l'elettorado attivo.

b. Composizione del Consiglio Direttivo

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è determinato in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna Sezione dell'Albo. Per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, il numero di Consiglieri eletti è di quindici, dei quali n.1 iscritto alla sezione B dell'Albo

c. Modalità di votazione

L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto può avvenire, con le modalità e i tempi stabiliti dal *Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale degli ordini degli ingegneri* (art. 31 del decreto legge 28/10/2020 n. 137, convertito in legge 18/12/2020 n. 176 art.51 Costituzione), adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 16/3/2022 ed approvato dalla Ministra della Giustizia in data 28/3/2022.



Art. 8 Attribuzioni

Gli iscritti a OIC eleggono il proprio Consiglio Direttivo che esercita le seguenti attribuzioni:

- I. procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione alle autorità alle pubbliche Amministrazioni;
- II. stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
- III. dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
- IV. vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui alla normativa vigente.
- V. Il Consiglio provvede alla amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
- VI. Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del Presidente del Consiglio, ne esercita le funzioni il consigliere Vice Presidente Vicario o il Vice Presidente, e ove non fosse possibile, il Consigliere delegato dal Presidente.

Art. 9 – Insediamento del Consiglio e nomina del Presidente

1. Il Consiglio si insedia su convocazione del Presidente uscente; la seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano, e la verbalizzazione avviene ad opera del Consigliere più giovane.
2. Nella riunione di insediamento il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri eletti, nella persona di un membro eletto tra gli iscritti all'Albo nella Sezione A di un qualsiasi Settore. Allo stesso modo sono elette le altre cariche istituzionali ex art. 6.
3. Se la suddetta maggioranza non è raggiunta neppure nella seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti. Alla prima votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei presenti; alla seconda votazione è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
4. L'elezione del Presidente è preceduta dalla presentazione e discussione di candidature.



Art. 10 – Attribuzioni e funzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta l'Ordine:

1. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio, assicura l'esecuzione degli orientamenti programmatici, esercita tutte le attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Consiglio.
2. Vigila su tutte le attività che fanno capo al Consiglio.
3. Invita in via eccezionale, anche su proposta di Consiglieri, a partecipare alla discussione nelle riunioni da lui presiedute, interrompendo la formale seduta del Consiglio, persone ritenute utili all'analisi di specifici punti dell'ordine del giorno.
4. Può delegare a Consiglieri sue specifiche funzioni, dandone comunicazione al Consiglio.
5. Il Presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'Albo

Art. 11 – L'Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza è costituito dal Presidente e da uno o più Vice Presidenti.
2. Il Presidente attribuisce ai Vice Presidenti la funzione di delega in alcuni specifici settori e, ad uno di essi, la funzione di Vice Presidente Vicario che assume le funzioni del Presidente nel caso di assenza o di impedimento del Presidente. Nel caso di contestuale assenza del Vice Presidente Vicario tale funzione è assolta dal Vice Presidente, e in caso di ulteriore assenza, dal Consigliere più anziano o dal Consigliere delegato dal Presidente.
3. I Vice Presidenti, nella riunione di insediamento, sono eletti mediante unica votazione con preferenza singola e con la maggioranza dei voti dei presenti.
4. L'Ufficio di Presidenza si avvale della Segreteria per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 – Il Consigliere Segretario

Il Consigliere Segretario esercita la propria funzione secondo quanto stabilito dagli obblighi previsti dall'art. 39 del regio decreto 23 Ottobre 1925 n. 2537:

- i. ricevere e verificare le domande di iscrizione;
- ii. curare la stesura dei verbali delle riunioni contenute le deliberazioni del Consiglio;
- iii. curare la corrispondenza con il supporto della segreteria;
- iv. autenticare le copie delle deliberazioni;
- v. avere in consegna l'archivio e la biblioteca;



è altresì compito del Segretario redigere e assicurare la conservazione dei verbali. In assenza del Segretario ne fa le veci il Tesoriere o un Consigliere delegato dal Presidente.

Art. 13 – Il Consigliere Tesoriere

Il Consigliere Tesoriere assolve agli obblighi stabiliti dall'art. 40 del Regio Decreto 23 Ottobre 1925 n.2537:

essere responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine;

- i. monitorare sulla riscossione del contributo annuale fissato dal Consiglio;
- ii. pagare i mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario;
- iii. tenere i seguenti registri informatici:
 - a. registro per somme riscosse;
 - b. registro contabile di entrata e uscita;
 - c. registro dei mandati di pagamento;
 - d. inventario del patrimonio dell'Ordine

Art. 14 – Compiti del Consiglio e dei Consiglieri dell'Ordine

Ai sensi dell'art. 29 del Regio Decreto 23 Ottobre 1925 n. 2537, è compito principale del Consiglio quello di reggere l'Ordine professionale Territoriale.

1. Il Consigliere partecipa a tutte le riunioni del Consiglio e delle Commissioni Istituzionali di cui fa parte (decade dopo assenza ingiustificata a 5 riunioni, oppure per un periodo di oltre 6 mesi di assenza); partecipa attivamente a tutte le iniziative del Consiglio e svolge tutte le attività connesse con le deleghe ricevute a tutela della comunità e della categoria.
2. Assicura disponibilità all'ascolto degli iscritti e rappresenta riferimento per gli stessi nelle problematiche della categoria.
3. Può essere autorizzato dal Consiglio, su richiesta formale e per motivazioni oggettive, ad assenze prolungate; il Consiglio e, contestualmente alla autorizzazione, designa il Consigliere suo sostituto nelle attività di competenza.

Art. 15 – Dimissioni e/o decadenza del Consigliere e sua rielezione

1. I componenti del Consiglio devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti per 2 mandati consecutivi.



2. Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari, o decaduti, ovvero eletti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, si procede mediante l'elezione a Consigliere del primo dei candidati non eletti.

3. Il Consigliere che si dimette deve comunicare al Presidente, con dichiarazione firmata e depositata al protocollo della Segreteria, la sua decisione e, se lo ritiene, le relative motivazioni.

Il Presidente, se il tentativo da lui operato per fare ritirare le dimissioni non ha esito positivo, pone nell'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio l'argomento per le decisioni di merito. Ratificate le dimissioni, il Consiglio delibera la sostituzione con il primo dei candidati non eletti.

Art. 16 - Dimissioni e/o sfiducia del Presidente e delle altre cariche istituzionali

1. Il Presidente che si dimette deve comunicare al Consiglio, con dichiarazione firmata e depositata al protocollo della Segreteria, la sua decisione e, se lo ritiene, le relative motivazioni.

2. Il Consiglio, nel caso di esito negativo della richiesta di ritiro delle dimissioni, prende atto della decisione e procede alla elezione del nuovo Presidente secondo le modalità previste.

3. Su mozione di sfiducia, presentata da almeno tre Consiglieri ed approvata dalla maggioranza dei Consiglieri eletti, il Presidente e le altre cariche istituzionali possono essere sfiduciati. Nel caso gli stessi non si dimettano, il Consiglio, con formale deliberazione, approvata dalla maggioranza dei consiglieri eletti, li dichiara dimessi e procede alla elezione delle nuove cariche secondo le modalità previste.

4. Il Presidente eletto indice l'Assemblea straordinaria per rendere conto dell'accaduto.

5. I Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere che si dimettono seguono la procedura del comma 1.

6. Il Consiglio, nel caso di esito negativo della richiesta di ritiro delle dimissioni, prende atto della decisione e procede alla elezione secondo le modalità previste.



CAPO IV – CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 17 – Convocazione del Consiglio

1. La convocazione è disposta dal Presidente che vi provvede per mezzo della Segreteria.
2. La convocazione contiene l'ordine del giorno ed è inviata, per posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data confermata. La convocazione d'urgenza per riunioni straordinarie è comunicata per posta elettronica almeno un giorno prima della data fissata.
3. Il Presidente inserisce nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata chiesta da un Vice Presidente o da due Consiglieri.
4. All'inizio della riunione il Presidente può proporre aggiunte all'ordine del giorno per motivi di particolare urgenza; l'aggiunta è comunque inserita su richiesta di almeno tre Consiglieri. Le aggiunte devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri eletti. Gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno aggiuntivo vanno immediatamente trasmessi agli assenti. Su tali argomenti possono essere assunte deliberazioni soltanto se alla unanimità dei presenti. Possono, inoltre, essere proposte modifiche all'ordine di trattamento dei punti previsti nell'o.d.g.
5. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria o attraverso gli strumenti in cloud a disposizione del Consiglio e della Segreteria, a partire dalla data di convocazione e, per le aggiunte all'ordine del giorno, dall'inizio della riunione.
6. Nella riunione possono essere trattati solo gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno salve diversa indicazione del Presidente.

Art. 18 – Ordine del giorno

Gli ordini del giorno sono redatti dalla Segreteria di Presidenza sui temi ed argomenti nelle modalità sopra descritte.

L'ordine del giorno viene di norma articolato nei seguenti punti:

- lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
- comunicazioni del Presidente;
- partecipazioni ai gruppi di lavoro;
- deliberazioni di ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti;
- terne e segnalazioni;
- pareri di congruità
- trasparenza e anticorruzione;
- organismi di Governance (Centro Studi, Scuola di Formazione, Associazione Culturale e Sportiva)
- patrocinii;
- argomenti specifici illustrati dai relatori designati dal Consiglio;
- varie ed eventuali.



Art. 19 – Modalità di svolgimento delle sedute

- a. Le riunioni del Consiglio si possono tenere in modalità telematica, mista e in presenza come da disposizioni ai sensi del *“Regolamento per lo svolgimento delle riunioni consiliari in modalità telematica”* del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Circolare 534/2020.
- b. Esse sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri eletti. Qualora non sia possibile esaurire l'ordine del giorno, il Presidente può rinviare i punti non trattati a una successiva riunione oppure aggiornare la seduta, comunicando data e ora di prosecuzione. Analoga comunicazione è trasmessa agli assenti con il mezzo più rapido disponibile.
- c. Il Presidente garantisce il regolare svolgimento della seduta, disciplina i lavori e stabilisce l'ordine e le modalità di discussione e di votazione, decidendo sulle questioni di natura procedurale.
- d. Gli interventi hanno una durata massima di:
 - i. dieci minuti per argomenti di carattere generale;
 - ii. cinque minuti per singole pratiche o gruppi di pratiche.
- e. Le repliche non possono superare i tre minuti. Il Presidente può autorizzare tempi maggiori per relazioni o per argomenti di particolare complessità o rilevanza. Salvo diversa disposizione del Presidente, ciascun Consigliere può intervenire al massimo due volte sullo stesso argomento.
- f. Ogni Consigliere può chiedere la parola per questioni personali per un tempo non superiore a tre minuti; pari diritto è riconosciuto ai Consiglieri chiamati in causa per fornire chiarimenti. Il Presidente stabilisce se concedere la parola immediatamente o al termine della discussione.
- g. Ciascun Consigliere può inoltre illustrare proposte di emendamento e rendere dichiarazioni di voto, ciascuna per un tempo massimo di tre minuti.

Art. 20 – Votazioni

- a. Le votazioni si svolgono di norma in forma palese. Su richiesta di almeno tre Consiglieri o per iniziativa del Presidente, la votazione avviene a scrutinio segreto, che è comunque obbligatorio nei casi previsti dalla legge e per le designazioni elettive.
- b. La votazione sugli emendamenti precede quella sul testo complessivo della proposta.
- c. Qualora la designazione riguardi incarichi rappresentativi di particolare rilievo da conferire a soggetti non facenti parte del Consiglio, il profilo dei candidati deve essere illustrato per iscritto da un Consigliere e reso disponibile prima della votazione.
- d. Validità delle votazioni e maggioranze:
 - i. I Consiglieri non possono partecipare al voto su questioni che li riguardino personalmente o che coinvolgano il coniuge, parenti o affini entro il quarto grado, colleghi di studio o soggetti con i quali sussistano rapporti professionali continuativi.
 - ii. La votazione è valida se vi partecipano almeno la metà più uno dei Consiglieri presenti, compresi gli astenuti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Art. 21 – Pubblicità e riservatezza delle sedute

Il verbale di ciascuna seduta del Consiglio è redatto in forma sintetica dal Segretario e, per ogni punto all'ordine del giorno, riporta per esteso la decisione del Consiglio eventualmente dettata dal Presidente, l'esito delle votazioni e la deliberazione adottata.

Ciascun Consigliere ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della riunione e da lui stesso trasfusa sinteticamente in un testo scritto da consegnare seduta stante al Segretario.

La bozza di verbale è disponibile presso l'Ufficio di segreteria almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio in cui ne è prevista l'approvazione. Essa viene altresì trasmessa, con le opportune procedure che consentano la riservatezza, ai Consiglieri che lo abbiano richiesto, anche per via telematica. Eventuali osservazioni debbono essere trasmesse per iscritto al Presidente all'inizio della seduta in cui il verbale viene approvato.

I verbali del Consiglio sono custoditi a cura del Segretario presso l'Ufficio di segreteria o attraverso sistemi informatici.



CAPO VI – FUNZIONAMENTO INTERNO E STRUMENTI OPERATIVI

Art. 22 – Commissioni, gruppi di lavoro e incarichi

Si rimanda al regolamento del funzionamento delle Commissioni Tecniche dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari.

Art. 23 – L'Assemblea Generale degli Iscritti

Ai sensi del REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 2537, art- 26, la convocazione dell'Ordine in adunanza generale è indetta dal presidente del Consiglio dell'ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con posta elettronica certificata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza.

La validità delle adunanze, è data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del Consiglio dell'ordine; in caso di assenza del presidente e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza.

Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del Consiglio dell'ordine o, in sua assenza, dal più giovane fra i consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salvo le disposizioni dell'art. 33 del REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 2537.

Non è in nessun caso ammesso il voto per delega o suoi surrogati.



CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio nella seduta di Consiglio del 29/04/2026
2. A seguito della relativa approvazione con delibera del Consiglio OIC, il presente Regolamento viene trasmesso agli Uffici con comunicazione del Presidente e del Segretario.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle previsioni contenute nella normativa nazionale attualmente in vigore.
4. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla relativa delibera di approvazione e sarà pubblicato sul sito Internet dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari www.ingegneri-ca.net